



COMUNE DI TIVOLI
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE

Estratto dal Verbale n° 2

Deliberazione n° 6/2017

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.

L'anno **Duemiladiciassette** addì **01** del mese di **febbraio** dalle ore **14.00**, in Tivoli, nella Sala Consiliare.

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. ATTILIA FABIO | 16. LUCIANI RICCARDO |
| 2. BALDACCI ALESSANDRO | 17. MARINUCCI IRENE |
| 3. BARRA FRANCESCO | 18. NAPOLEONI ANDREA |
| 4. CALDIRONI CARLO | 19. PACIFICI STEFANO |
| 5. CARTAGINESE LAURA | 20. PASSARIELLO MARTA |
| 6. CAVALLO SIMONE | 21. PETRINI ALESSANDRO |
| 7. CECCHETTI MARIA ROSARIA | 22. ROSSI RAFFAELE |
| 8. CHIOCCIA MANUELA | 23. SEMPRONI SERGIO |
| 9. CONTI MAURIZIO | 24. TERRALAVORO GABRIELE |
| 10. DI GIUSEPPE LAURA | |
| 11. DI LAURO EMANUELE | |
| 12. FONTANA ALESSANDRO | |
| 13. IANNILLI MASSIMILIANO | |
| 14. INNOCENTI GIOVANNI | |
| 15. LEONARDI DAMIANO | |

All'inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:

FONTANA ALESSANDRO IANNILLI MASSIMILIANO LUCIANI RICCARDO PASSARIELLO MARTA
PETRINI ALESSANDRO TERRALAVORO GABRIELE

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE.

Partecipa il Segretario Generale: DR.SSA LUCIA LETO

(Presenti n° 19)

(Presenti n° 19)

Alle ore 18.05, riassunta la Presidenza, **la Presidente del Consiglio comunale Maria Rosaria Cecchetti**, dispone che si effettui l'appello per constatare il numero di consiglieri presenti in aula.

All'appello sono risultati **assenti** i consiglieri 1) Fontana, 2) Iannilli, 3) Luciani, 4) Passariello, 5) Petrini, 6) Terralavoro.

Si dà atto che è presente il Sindaco, Giuseppe Proietti.

(Presenti n° 19)

Constatato che è presente in aula un numero di consiglieri tale da garantire il quorum strutturale, **la Presidente**, a norma dell'art. 32, comma 4° del Regolamento del Consiglio comunale, **dichiara riaperta la seduta**, conferma gli scrutatori Caldironi, Di Lauro e Pacifici e invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al **punto 2)** dell'O.d.g. odierno, concernente **“Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto Legge n. 193 del 2016”**.

Interviene **L'Assessore al Bilancio Pier Francesco Sciarretta**, il quale illustra la proposta di deliberazione nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 6-ter - "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi

amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento notificati sino al 31 dicembre 2016.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000, con nota prot. 4921 del 27.01.2017;

Sentita la Commissione consiliare competente in materia, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'ufficio;

Visto che il responsabile del Settore interessato ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune di Tivoli;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
4. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.

Art. 1 - Oggetto.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D. Lgs. n. 446/97, in attuazione dell'articolo 6 ter, DL n. 193/16, convertito con modificazioni nella legge n. 225/16, ha a oggetto la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento non riscosse notificate fino al 31 dicembre 2016.

A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 2 - Ambito soggettivo e oggettivo.

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute.

Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/16.

In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

Art. 3 - Effetti della definizione agevolata.

Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione.

Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale e interessi, spesa di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

In caso di definizione agevolata della sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, è dovuto l'importo della sanzione primaria comminata ai sensi del C.d.S. (Ex D.Lgs. 285/1992), oltre le spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento, le spese per le procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato l'aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

Sono dovuti in ogni caso ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016, co. 1, convertito con modificazione dalla Legge n. 225/2016, gli interessi ex art. 21, co. 1 del D.P.R. n. 602/1973 sulle rate oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 – ter D.L. 193/2016 ed art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4 - Procedura.

Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal Comune o dal concessionario, entro e non oltre il 31 marzo 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l'eventuale concessionario della riscossione, trasmette al debitore la comunicazione contenente l'importo da versare, nel numero delle rate indicate nell'istanza secondo il calendario sotto riportato, ovvero il rigetto motivato dell'istanza di definizione agevolata.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 31 luglio 2017, in alternativa l'importo dovuto può essere versato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2018, in un numero massimo di sei rate di pari importo aventi scadenza rispettivamente:

- I rata scadenza 31 luglio 2017
- II rata scadenza 30 ottobre 2017
- III rata scadenza 31 dicembre 2017
- IV rata scadenza 31 marzo 2018
- V rata scadenza 30 giugno 2018
- VI rata scadenza 30 settembre 2018

Art. 5 - Servizi di ausilio per il debitore.

Il Comune o il concessionario della riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, invia ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 31 marzo 2017.

Il Comune o il concessionario della riscossione mette a disposizione dei soggetti interessati i dati rilevanti ai fini della definizione agevolata attraverso la consultazione dell'area dedicata del proprio sito e servizi di call center dedicati.

Art. 6 - Momento di perfezionamento.

La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata dedotta nell'istanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 7 - Decadenza.

La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione di pagamento.

In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore che sono acquisite a titolo di acconto sul maggior avere.

Art. 8 - Rapporti con le dilazioni in corso.

Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.

Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

Art. 9 - Giudizi pendenti.

Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

Art. 10 - Procedure di riscossione in corso.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

Art. 11 - Prescrizione e decadenza.

I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. Così come previsto all'art. 7 sopra riportato, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

Art. 12 - Modalità di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente indicato dall'Amministrazione comunale, versamenti diretti, domiciliazioni bancarie, carte di credito, bollettini postali o canali telematici (pagoPA).

Art. 13 - Discarico di somme.

Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al Comune.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno dell'approvazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato entro trenta giorni sul sito istituzionale del Comune di Tivoli.

Entrano in aula i consiglieri Luciani e Terralavoro.

(Presenti n° 21)

Terminata l'illustrazione, **la Presidente Cecchetti** dichiara aperta la discussione generale.

Intervengono sull'argomento **la consigliera Cartaginese**, la quale esprime perplessità sul provvedimento governativo e chiede chiarimenti; **la consigliera Chioccia** chiede chiarimenti sul numero delle rate indicate nella proposta e annuncia un emendamento.

Interviene l'**Assessore al Bilancio Pier Francesco Sciarretta**, il quale risponde alle richieste di chiarimenti, in particolare sul numero delle rate proposte in delibera.

Interviene **il Dirigente del Servizio Finanziario Dr. Emiliano Di Filippo**, il quale precisa ulteriormente sul numero delle rate.

In prosecuzione **la consigliera Chioccia** presenta un Emendamento al Regolamento e lo illustra nel seguente testo:

Emendamento
all'art. 4 del Regolamento comunale relativo alla definizione agevolata
delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016.

“I termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti di cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi”.

f.to la consigliera Chioccia – Partito Democratico.

Interviene **il Segretario generale Dr.ssa Lucia Leto**, la quale precisa e chiarisce in merito all'art. 6 ter, del DL n. 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016, con il quale vengono definite le agevolazioni delle ingiunzioni di pagamento non riscosse fino al 31.12.2016.

Interviene **il consigliere Pacifici**, il quale si esprime a favore dell'Emendamento, ritenendo però che il testo proposto non si riallaccia correttamente al testo già presente all'art. 4 del Regolamento e propone di effettuare una modifica all'Emendamento per adattarlo correttamente al paragrafo.

Entra in aula il consigliere Petrini.

(Presenti n° 22)

La Presidente concorda con l'osservazione del consigliere Pacifici ed invita la consigliera Chioccia ad adattare il testo dell'Emendamento, all'art. 4 del Regolamento al quale dovrebbe essere aggiunto.

Dopo breve discussione, il Consiglio propone una nuova stesura dell'Emendamento, condivisa da tutti i consiglieri, nel seguente testo:

Emendamento

Aggiungere, all'art. 4 del Regolamento comunale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016:

“Contestualmente il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti di cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi”.

Successivamente **la Presidente Cecchetti**, invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto sull'Emendamento così come modificato.

Intervengono **il consigliere Semproni**, il quale dichiara il voto favorevole; **il consigliere Terralavoro** dichiara il voto a favore; **il consigliere Napoleoni** si esprime a favore ed invita l'Amministrazione a predisporre la modulistica per le istanze di definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, **la Presidente Cecchetti** pone a votazione con voto palese la proposta di **Emendamento**, nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 22	<i>(n° 21 consiglieri ed il Sindaco)</i>
Votanti	n° 22	
Voti Favorevoli	n° 22	
Voti contrari	n° ///	
Astenuti	n° ///	

La Presidente, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di **Emendamento**, nel testo sopra riportato, **è approvata all'unanimità dei presenti**.

In prosecuzione **la Presidente Cecchetti** invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera così come modificata nel seguente testo:

**REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE
N. 193 DEL 2016.**

[...]

Art. 4 - Procedura.

Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal Comune o dal concessionario, entro e non oltre il 31 marzo 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l'eventuale concessionario della riscossione, trasmette al debitore la comunicazione contenente l'importo da versare, nel numero delle rate indicate nell'istanza secondo il calendario sotto riportato, ovvero il rigetto motivato dell'istanza di definizione agevolata.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 31 luglio 2017, in alternativa l'importo dovuto può essere versato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2018, in un numero massimo di sei rate di pari importo aventi scadenza rispettivamente:

- I rata scadenza 31 luglio 2017
- II rata scadenza 30 ottobre 2017
- III rata scadenza 31 dicembre 2017
- IV rata scadenza 31 marzo 2018
- V rata scadenza 30 giugno 2018
- VI rata scadenza 30 settembre 2018

Contestualmente il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti di cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

[...]

Intervengono sull'argomento **il consigliere Pacifici**, il quale dichiara il voto favorevole; **la consigliera Chioccia** si esprime in modo favorevole; **il consigliere Rossi** dichiara il voto favorevole; **il consigliere Napoleoni** si esprime a favore.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, **la Presidente Cecchetti** pone a votazione con voto palese la proposta iscritta al **punto 2)** dell'O.d.g. odierno, concernente **“Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto Legge n. 193 del 2016”**, così come modificata nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 22	(n° 15 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 22	
Voti Favorevoli	n° 22	
Voti contrari	n° ///	
Astenuti	n° ///	

La Presidente, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta iscritta al **punto 2)** dell'O.d.g. odierno, concernente **“Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto Legge n. 193 del 2016”**, così come modificata nel testo sopra riportato **è approvata all'unanimità dei presenti.**

Successivamente **la Presidente Cecchetti**, propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti	n° 22	(n° 15 consiglieri ed il Sindaco)
Votanti	n° 22	
Voti Favorevoli	n° 22	
Voti contrari	n° ///	
Astenuti	n° ///	

La Presidente, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 **e' approvata all'unanimità dei presenti.**

**Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta
di cui alle registrazioni digitali in atti.**

=====
=====

**REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE
N. 193 DEL 2016.**

Art. 1 - Oggetto.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D. Lgs. n. 446/97, in attuazione dell'articolo 6 ter, DL n. 193/16, convertito con modificazioni nella legge n. 225/16, ha a oggetto la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento non rimosse notificate fino al 31 dicembre 2016.

A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 2 - Ambito soggettivo e oggettivo.

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute.

Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/16.

In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

Art. 3 - Effetti della definizione agevolata.

Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione.

Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale e interessi, spesa di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

In caso di definizione agevolata della sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, è dovuto l'importo della sanzione primaria comminata ai sensi del C.d.S. (Ex D.Lgs. 285/1992), oltre le spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento, le spese per le procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato l'aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

Sono dovuti in ogni caso ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016, co. 1, convertito con modificazione dalla Legge n. 225/2016, gli interessi ex art. 21, co. 1 del D.P.R. n. 602/1973 sulle rate oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 – ter D.L. 193/2016 ed art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4 - Procedura.

Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal Comune o dal concessionario, entro e non oltre il 31 marzo 2017.

Entro il 31 maggio 2017 l'eventuale concessionario della riscossione, trasmette al debitore la comunicazione contenente l'importo da versare, nel numero delle rate indicate nell'istanza secondo il calendario sotto riportato, ovvero il rigetto motivato dell'istanza di definizione agevolata.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 31 luglio 2017, in alternativa l'importo dovuto può essere versato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2018, in un numero massimo di sei rate di pari importo aventi scadenza rispettivamente:

- I rata scadenza 31 luglio 2017
- II rata scadenza 30 ottobre 2017
- III rata scadenza 31 dicembre 2017

- IV rata scadenza 31 marzo 2018
- V rata scadenza 30 giugno 2018
- VI rata scadenza 30 settembre 2018

Contestualmente il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti di cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 5 - Servizi di ausilio per il debitore.

Il Comune o il concessionario della riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, invia ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 31 marzo 2017.

Il Comune o il concessionario della riscossione mette a disposizione dei soggetti interessati i dati rilevanti ai fini della definizione agevolata attraverso la consultazione dell'area dedicata del proprio sito e servizi di call center dedicati.

Art. 6 - Momento di perfezionamento.

La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata dedotta nell'istanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 7 - Decadenza.

La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione di pagamento.

In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore che sono acquisite a titolo di acconto sul maggior avere.

Art. 8 - Rapporti con le dilazioni in corso.

Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.

Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

Art. 9 - Giudizi pendenti.

Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

Art. 10 - Procedure di riscossione in corso.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

Art. 11 - Prescrizione e decadenza.

I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. Così come previsto all'art. 7 sopra riportato, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

Art. 12 - Modalità di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente indicato dall'Amministrazione comunale, versamenti diretti, domiciliazioni bancarie, carte di credito, bollettini postali o canali telematici (pagoPA).

Art. 13 - Discarico di somme.

Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al Comune.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno dell'approvazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato entro trenta giorni sul sito istituzionale del Comune di Tivoli.

Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

Il Presidente
CECCHETTI MARIA ROSARIA

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della deliberazione **6/ 2017**, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, lì 07/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ .

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE